

STATUTO

Art. 1 - È costituita, a tempo indeterminato una Fondazione senza scopo di lucro denominata: "FONDAZIONE ARCHIVIO LORENZO FERRERO ONLUS".

La Fondazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto dopo l'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - La Fondazione ha sede a Torino e operatività riferita all'intero territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato dall'Organo Amministrativo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3 - La Fondazione, esclusa ogni finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale aventi per oggetto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 lettera i) del Dlgs 3 luglio 2017 numero 117.

In particolare, la Fondazione curerà gli scopi specifici indicati nello Statuto e pertanto curerà:

- a) l'ordinamento, la catalogazione scientifica, l'acquisizione e la conservazione di fonti bibliografiche, fonografiche e di qualunque altra natura relative all'opera di Lorenzo Ferrero;
- b) la promozione di attività culturali e artistiche, incluse attività anche editoriali e fonografiche, seminari di ricerca, conferenze, rassegne, video, mostre e manifestazioni similari volte ad approfondire la conoscenza e la fruizione delle fonti suddette;
- c) il coordinamento con enti pubblici e privati, università, biblioteche pubbliche e private, e altre fondazioni allo scopo di favorire la conoscenza e la fruizione delle fonti suddette;
- d) ogni altra iniziativa culturale volta a favorire dette attività.

La Fondazione potrà anche esercitare attività diverse che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri indicati dall'articolo 6 Dlgs 117/2017.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 Dlgs 117/2017.

Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 30.000 (trentamila) come indicato nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni e raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 Dlgs 117/2017.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall' art. 8 Dlgs 117/2017.

Art. 4 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Scientifico.

Art. 5 - Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

il fondatore Lorenzo Ferrero o in mancanza di questi il più anziano dei suoi eredi legittimi o testamentari;

due persone designate dal fondatore ovvero da chi succederà al fondatore ai sensi del precedente periodo.

Si applica l'articolo 2382 C.C.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato.

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor Lorenzo Ferrero, il quale potrà in ogni momento rinunciare.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Al Consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- a) di nominare i membri ed il Direttore del Comitato Scientifico;
- b) di nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) di deliberare sulla approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
- d) di deliberare sulla modificazione dello Statuto;
- e) di deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

Art. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- predispose il conto consuntivo dell'esercizio da presentare al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o con altro mezzo di comunicazione che garantisca la ricezione, inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 10 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente fra i suoi membri, coadiuva il Presidente, cura la tenuta dei libri sociali obbligatori, di cui all'articolo 15 del Dlg.s 117/2017 e la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Segretario non sia membro del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina il Consiglio provvede a determinarne se del caso la retribuzione

Art. 13 - I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 14 - Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri da tre a dodici nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le personalità del mondo della cultura che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenza attinenti alle finalità della Fondazione.

Essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico elabora i programmi di attività della Fondazione e ne cura l'esecuzione e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per gli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i membri del Comitato Scientifico il Direttore con funzioni di coordinamento, egli può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo sui programmi culturali.

Art. 15 - L'organo di controllo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere anche monocratico, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo ha i poteri e le competenze di cui all'articolo 30 Dlgs 117/2017 e si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti C.C.

Art. 16 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Presidente procederà alla formazione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 Dlgs 117/2017.

I bilanci approvati vengono depositati presso la sede sociale.

In caso di particolari esigenze l'approvazione del bilancio potrà avvenire nel più ampio termine di sei mesi.

Art. 17 - In caso di scioglimento della fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che provvederà al pagamento dei debiti e alla riscossione dei crediti, i beni sociali dovranno essere devoluti ad altri enti del Terzo Settore affini per finalità analoghe o a fini di pubblica utilità coerenti con i contenuti del presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Dlgs 117/2017.

Visto ne varietur

Torino, lì 21 febbraio 2019